# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

31.1.2006 PE 368.062v02-00

**EMENDAMENTI 15-23**

**Progetto di relazione** **(PE 365.848v02-00)**
**di Bogusław Sonik**
Iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini

Iniziativa del Regno del Belgio (14207/2004 – C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS))

| Testo del Regno del Belgio | Emendamenti del Parlamento |
|---|---|

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 15
Considerando 5

| | |
|---|---|
| (5) La lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e, più in particolare la prevenzione dei rischi di recidiva in materia, deve costituire una priorità per l'Unione. In questo settore specifico la decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ha stabilito, conformemente al principio di sussidiarietà, un approccio comune minimo dell'Unione riguardo a siffatti reati penali, segnatamente per quanto concerne il tipo di sanzione e di divieto che devono essere previsti dalla legislazione nazionale. Il principio del reciproco riconoscimento deve potersi applicare al divieto di esercitare, in | (5) La lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e, più in particolare la prevenzione dei rischi di recidiva in materia, deve costituire una priorità per l'Unione. In questo settore specifico la decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ha stabilito, conformemente al principio di sussidiarietà, un approccio comune minimo dell'Unione riguardo a siffatti reati penali, segnatamente per quanto concerne il tipo di sanzione e di divieto che devono essere previsti dalla legislazione nazionale. Il principio del reciproco riconoscimento deve potersi applicare***, fra l'altro,*** al divieto di |

| | |
|---|---|
| via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, che è espressamente previsto da detta decisione quadro, ove tale divieto risulti da una condanna penale per uno dei reati attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile. | esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, che è espressamente previsto da detta decisione quadro, ove tale divieto risulti da una condanna penale per uno dei reati attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile. |

Or. en

*Motivazione*

*Non è opportuno limitare il riconoscimento reciproco al solo divieto di esercitare attività professionali attinenti alla cura dei bambini. Tale limitazione non è prevista dalla decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 che stabilisce solo un approccio comune minimo dell'UE per determinati tipi di reati e consente nel contempo di prendere decisioni relative a strumenti diversi da quelli previsti all'articolo 5, paragrafo 3, di tale decisione (si veda anche l'articolo 5, paragrafo 4 della decisione quadro del 22 dicembre 2003). È opportuno estendere la portata del riconoscimento e l'applicazione dei divieti così da includere il divieto di esercitare attività professionali di qualsiasi tipo in strutture pubbliche o private attinenti alla cura dei bambini. Per maggiori informazioni su detti divieti si veda la definizione di "divieto" all'articolo 2, lettera c).*

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 16
Articolo 2, lettera c)

| | |
|---|---|
| c) "divieto": il divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, risultante da una condanna per un reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1; | c) "divieto": il divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ***e di esercitare attività che esulano dalla cura dei bambini in istituti pubblici o privati che si occupano di bambini,*** risultante da una condanna per un reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1; |

Or. en

*Motivazione*

*È molto importante che siano contemplati anche i divieti relativi allo svolgimento di una professione, di un lavoro o di un'attività commerciale in strutture che si occupano di bambini*

*così da eliminare situazioni in cui, ad esempio, una persona condannata per pedofilia in un paese possa avere contatti regolari con bambini nell'esercizio di responsabilità professionali diverse dalla cura dei bambini in un istituto analogo in un altro paese.*

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 17
Articolo 2, lettera d)

| | |
|---|---|
| d) "autorità centrale": l'autorità designata in virtù ***dell'articolo 2*** della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario; | d) "autorità centrale": l'autorità designata in virtù ***dell'articolo1*** della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario; |

Or. en

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 18
Articolo 3

| | |
|---|---|
| Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni divieto sia iscritto nel casellario giudiziario. | Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni divieto***, anche nel caso di divieti imposti da altri Stati membri,*** sia iscritto nel casellario giudiziario. |

Or. en

*Motivazione*

*L'obbligo di iscrivere nel casellario giudiziario anche i divieti decretati da altri Stati dovrebbe essere espressamente previsto nella decisione quadro.*

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***- 1. Qualora gli strumenti internazionali applicabili per l'assistenza giudiziaria in materia penale lo consentano, i divieti comminati da paesi terzi sono iscritti nel*** |

***casellario giudiziario.***

Or. en

*Motivazione*

*Vista la gravità del reato alla base del divieto, è opportuno fornire ai cittadini dell'Unione europea un maggior grado di sicurezza obbligando gli Stati membri a iscrivere nel casellario giudiziario anche i divieti decretati in paesi non appartenenti all'Unione europea, sempreché gli strumenti giuridici internazionali lo consentano, come nel caso della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959*[1].

[1] *Questo emendamento potrebbe sollevarequalche difficoltà in quanto va oltre la base giuridica della decisione, ovvero l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c) del trattato sull'Unione europea.*

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 1

| | |
|---|---|
| 1. L'autorità centrale dello Stato di emissione, quando comunica informazioni sul casellario giudiziario ad un altro Stato membro in virtù delle norme internazionali applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, menziona il divieto nell'estratto del casellario. | 1. L'autorità centrale dello Stato di emissione, quando comunica informazioni sul casellario giudiziario ad un altro Stato membro in virtù delle norme internazionali applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale***, e conformemente alla decisione del Consiglio [...] relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario oltre ad altre informazioni***, menziona il divieto nell'estratto del casellario. |

Or. en

*Motivazione*

*La decisione del Consiglio sullo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, recentemente approvata, integra le disposizioni della Convenzione del 1959 precisando i termini di trasmissione dell'informazione relativa al divieto su richiesta dello Stato di esecuzione.*

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 21
Articolo 5

| | |
|---|---|
| Qualora, nel contesto dell'applicazione della presente decisione quadro, siano richieste al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, informazioni su un cittadino di un altro Stato membro, una richiesta è sistematicamente presentata all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona interessata è cittadino. | Qualora, nel contesto dell'applicazione della presente decisione quadro, siano richieste al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, informazioni su un cittadino di un altro Stato membro, ***anche quando nei suoi confronti non sia in corso alcun procedimento penale,*** una richiesta è sistematicamente presentata all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona interessata è cittadino. |

Or. en

*Motivazione*

*Vista la pratica corrente di applicare la Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale (particolarmente in relazione alle riserve espresse all'articolo 13 della Convenzione), bisogna indicare espressamente in questa direttiva quadro che la richiesta al casellario giudiziario va presa in considerazione anche quando non sia stato avviato un procedimento penale nei confronti di una determinata persona. Questo emendamento non va oltre l'ambito della decisione, infatti si applica quando l'informazione proveniente dal casellario giudiziario è richiesta per ottenere il permesso di esercitare una determinata attività connessa con la cura dei bambini.*

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***1 bis. Qualora nell'ambito della presente decisione quadro siano richieste informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, nell'intento di ottenere informazioni su un cittadino avente la nazionalità di più di uno Stato membro, tale richiesta è rivolta sistematicamente all'autorità centrale di ciascuno Stato membro di cui l'interessato ha la nazionalità.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Servono disposizioni specifiche relative alle persone che hanno la nazionalità di due o più*

*Stati. L'emendamento è particolarmente importante in quanto non si sa come circolano le informazioni fra gli Stati di cui una determinata persona ha la nazionalità, dal momento che l'articolo 22 della Convenzione europea del 1959 esenta lo Stato in cui la persona è stata condannata, a notificare la condanna agli altri Stati se il condannato è cittadino del paese in cui è stata pronunciata la condanna. Né la decisione del Consiglio sullo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, recentemente approvata, migliora la situazione.*

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 23
Articolo 8, paragrafo 1

| | |
|---|---|
| 1. Per eseguire un divieto l'autorità competente dello Stato di esecuzione non esige formalità supplementari oltre al formulario ***B*** di cui ***all'articolo 4***, paragrafo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario. | 1. Per eseguire un divieto l'autorità competente dello Stato di esecuzione non esige formalità supplementari oltre al formulario di cui ***all'articolo 3***, paragrafo 2 della decisione del Consiglio, del [...], relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario. |

Or. en